

Verbale di accordo sindacale per l'erogazione dell'Assegno Ordinario ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 148/2015

Il giorno 28 aprile 2020 è stata esperita la consultazione in modalità telematica, in ottemperanza al DL 17 MARZO 2020 n° 18

- La Società **4G ITALIA srl** con sede legale in VIALE EUROPA UNITA, 10 – 10040 VOLVERA (TO) P.I. n. 10130480014, matricola INPS n. 8143026581, CCNL COMMERCIO TERZIARIO: DISTRIBUZIONE E SERVIZI, con numero dipendenti 46, in persona del Legale Rappresentante/responsabile risorse umane sig. BALESTRINI ANDREA;
- FISASCAT STEFANIA CHICCA
- FILCAMS FEDERICO ANTONELLI
- UILTUCS PAOLO PROIETTI

congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO

- che le Parti in data odierna al fine di esaminare congiuntamente, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 148/2015 e art. 19 del D.L. 18/2020, le problematiche legate all'epidemia denominata "COVID-19", che ha comportato misure normative restrittive sia a livello nazionale sia a livello regionale alla comune vita sociale e culturale anche nel nostro territorio e che ha prodotto, inevitabilmente una drastica riduzione dell'attività lavorativa, che ha causato la necessità di chiusura/riduzione dell'attività promozione e gestione di servizi di telecomunicazione conto terzi,
- che per ridurre l'impatto negativo che questa situazione può comportare per le lavoratrici ed i lavoratori in forza, dopo ampio confronto le parti, considerano indispensabile il ricorso al Fondo di Integrazione- Salariale - "Assegno Ordinario"- ai sensi dell'art.30 D.Lgs 148/2015 e art. 19 del D.L. 18/2020;
- che la situazione aziendale è dovuta ad eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti ma all'emergenza sanitaria in corso;
- che si applica il comma 8 dell'art. 19 del D.L. 18/2020 il quale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015, prevede la non applicabilità del requisito dell'anzianità di almeno 90 giorni di calendario dei lavoratori interessati dalla sospensione;
- che l'impresa ha utilizzato e sta utilizzando gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue;
- che l'azienda versa regolarmente la contribuzione aggiuntiva al Fondo di integrazione salariale INPS ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 148/2015;
- che alla data del 10/03/2020 l'Azienda occupa, n.44 lavoratori aventi diritto, con orario, mansioni ed inquadramento contrattuale, come da elenco allegato, salvo errori od omissioni.
- che l'azienda ha titolo ad avere per i propri dipendenti accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti in quanto esclusi dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- che l'azienda non ha mai usufruito dell'intervento del Fondo di integrazione salariale negli ultimi due anni;
- che è stata fornita ai lavoratori specifica informativa.




SI CONVIENE E SI STIPULA

1. di ridurre l'attività promozione e gestione di servizi di telecomunicazione conto terzi, di 1725 ore settimanali corrispondente del 100% rispetto l'orario settimanale contrattuale delle lavoratrici e lavoratori interessati, per un monte ore complessivo di N° 15.525 ore;
2. La riduzione/sospensione dell'orario di lavoro avrà decorrenza dal 25/03/2020 fino al 23/05/2020 per un totale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 148/2015, così come modificato ed integrato dal D.L. 18/2020 per la specifica causale "COVID-19", di N° 9 settimane;
3. La riduzione/sospensione dal lavoro, nel periodo richiesto, verrà effettuata a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo equità;
4. L'azienda potrà articolare su base plurisettimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.
5. Le parti concordano nell'individuare una programmazione degli orari di lavoro dei dipendenti almeno settimanale, salvo modifiche per esigenze organizzative, che comportino un aumento delle ore lavorabili, nei limiti del normale orario di lavoro, con un preavviso di almeno 48 ore.
6. Si precisa che il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno ordinario, a fronte della retribuzione dovuta per le ore lavorate.
7. Con riferimento al presente punto resta inteso che verranno effettuati momenti di confronto tra le parti;
8. Ai sensi del Messaggio INPS n. 378 del 26/01/2018, l'Azienda anticiperà ai Lavoratori l'integrazione salariale oggetto del presente accordo;
9. L'Azienda provvederà all'invio delle pratiche necessarie all'attivazione dell'intervento oggetto del presente accordo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 148/2015 nonché dell'art. 7 del D.M. n. 74 del 30 marzo 2016, ovvero dell'assegno ordinario, da parte del Fondo di Integrazione Salariale.
10. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intende pienamente assolto l'obbligo di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 148/2015 e dell'art. 19 D.L. 18/2020.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Roma, 28/04/2020

La Società



FISASCAT CISL



FILCAMS CGIL



UILTUCS

